

norma XI dell'Atto costitutivo che regola il versamento del contributo da parte dell'Istituto con una disposizione, la quale stabilisce che, ove l'iscritto versi per proprio contributo obbligatorio una somma non inferiore a L. 350, in ciascun anno (il che significa che deve aver perfezionato intorno ad un milione di affari col pagamento della prima intera annualità di premio) l'Istituto, oltre a versare l'uguale concorso obbligatorio, integrerà in proprio la somma complessiva fino al raggiungimento di L. 1000. Così ad es: ove l'iscritto versi L. 350, l'integrazione dell'Istituto sarà di L. 300; ove versi L. 400, l'integrazione sarà di L. 200; ove versi L. 500 non vi sarà integrazione, né da parte dell'Istituto.

Naturalmente, ad evitare che l'iscritto, raggiunto l'ammontare di L. 350, sospenda nel residuo periodo dell'anno il versamento degli ulteriori contributi a proprio carico, il concorso integrativo dell'Istituto è subordinato alla condizione che l'interessato abbia regolarmente ed integralmente versata la propria quota su tutta la produzione di sua competenza.

Con questa disposizione si tende altresì a